

Repertorio n. 80.102

Raccolta n. 25.180

Registrato a Perugia

2-7-2019

VERBALE DI ASSEMBLEA

AN 141

di "SOCIETA' PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE

DELL'AEROPORTO REGIONALE UMBRO DI S.EGIDIO S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di giugno

alle ore 11,10

5 GIUGNO 2019

In Perugia, Loc. S.Egidio, presso l'Aeroporto Internazionale
dell'Umbria - San Francesco d'Assisi - Sala eventi - nella
sede della Società di cui appresso.

Avanti a me MARCO CARBONARI Notaio in Perugia, iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di detta città,

è presente il signor

- dott. ERNESTO CESARETTI, nato ad Assisi il 6 gennaio 1942

domiciliato per la carica ove appresso,

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante di

"SOCIETA' PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE

DELL'AEROPORTO REGIONALE UMBRO DI S.EGIDIO S.P.A."

in forma abbreviata "S.A.S.E. S.P.A."

con sede in Perugia, Loc. S.Egidio, via Aeroporto, presso

l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria - Perugia San France-

sco d'Assisi, capitale sociale Euro 1.182.771,85 i.v., codice

Depositato alla G.C.I.A.A.
il 14-6-2019
Registro Imprese di Perugia
Eseguita formalità
Prot. n. 24070 del 14/6/2019
R.I. 00515910545
R.E.A. n. PG - 115277

fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 00515910545, REA n. PG-115277, società di diritto nazionale italiano.

Comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, giusta avviso agli aventi diritto, prot.n. 153/2019 del 27 maggio 2019, la cui dimostrazione di spedizione e ricezione resta acquisita in atti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica all'art. 25 dello Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto e su concorde designazione dei presenti, il Comparente medesimo, il quale constata che:

-- sono presenti i soci:

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA, titolare di n. 16.858 azioni ordinarie per nominali Euro 26,41 (ventisei e quarantuno centesimi) ciascuna, pari a complessivi Euro 445.219,78 (quattrocentoquarantacinquemila-duecentodiciannove e settantotto centesimi), rappresentata dal Dott. Mario Pera;

- "SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A.", titolare di n. 16.104 azioni ordinarie

per nominali Euro 26,41 (ventisei e quarantuno centesimi)

ciascuna, pari a complessivi Euro 425.306,64 (quattrocento-

venticinquemilatrecentosei e sessantaquattro centesimi), rap-

presentata da Catia del Buono;

- CONFINDUSTRIA UMBRIA, titolare di n. 2.482 azioni ordinarie

per nominali Euro 26,41 (ventisei e quarantuno centesimi)

ciascuna, pari a complessivi Euro 65.549,62 (sessantacinque-

milacinquecentoquarantanove e sessantadue centesimi), rappre-

sentata da Maurizio Mariotti;

- COMUNE DI ASSISI, titolare di n. 989 azioni ordinarie per

nominali Euro 26,41 (ventisei e quarantuno centesimi) ciascu-

na, pari a complessivi Euro 26.119,49 (ventiseimilacentodi-

ciannove e quarantanove centesimi), rappresentato da Valter

Stoppini;

- ANCE PERUGIA - SINDACATO DEI COSTRUTTORI EDILI DI PERUGIA,

titolare di n. 925 azioni ordinarie per nominali Euro 26,41

(ventisei e quarantuno centesimi) ciascuna, pari a complessi-

vi Euro 24.429,25 (ventiquattromilaquattrocentoventinove e

venticinque centesimi), rappresentata da Maurizio Mariotti;

- UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO, titolare di n.

13 azioni ordinarie per nominali Euro 26,41 (ventisei e qua-

rantuno centesimi) ciascuna, pari a complessivi Euro 343,33

(trecentoquarantatré e trentatré centesimi), rappresentata da

Vasco Gargaglia;

e quindi per complessive n. 37.371 azioni, pari all'83,45%

dell'intero capitale sociale;

-- è presente l'Organo amministrativo nella sua persona,

Presidente ed in quella dei Consiglieri:

- Mauro Agostini, Giorgio Mencaroni, Laura Tulli, Alessandra Granaroli;

-- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei

Signori:

- Fabio Marchiandi

- Sandro Angelo Paiano;

Sindaci Effettivi;

-- assiste altresì alla riunione, con il consenso di tutti i presenti, la consulente della società rag. Giuseppina Niri;

-- tutti i soci sono regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese e hanno depositato le proprie azioni presso la sede sociale ai sensi di legge;

-- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno.

La partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di presenza in due elaborati, che da me controfirmato, omessane la lettura per espressa dispensa datami dal comparente, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente convocata e costituita, atta a discutere e deliberare, ai sensi di legge, le cui disposizioni sono applicabili per espresso rinvio statutario e, cioè, ai sensi dell'art. 2369

C.C. che prevede che l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sia regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale e deliberi con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente inizia a trattare l'ordine del giorno, esponendo ai presenti la necessità di modificare l'articolo 25 dello Statuto, relativo alla durata in carica dell'Organo amministrativo, nel senso di prevedere che l'assemblea può stabilire una durata inferiore ai tre esercizi attualmente previsti.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla suddetta proposta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione concedendo quindi facoltà di parola e dando atto della insussistenza di interventi per i quali vi sia richiesta di riassunto a verbale.

Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea dei soci di

"SOCIETA' PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE

DELL'AEROPORTO REGIONALE UMBRO DI S. EGIDIO S.P.A."

PRESO ATTO

- di quanto proposto dal Presidente e su invito dello stesso;
- del parere favorevole del Collegio Sindacale, espresso nel corso della discussione,

D E L I B E R A

1) - di modificare l'articolo 25 dello statuto, come se-

gue:

"ART. 25

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e
scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio dell'ultimo esercizio della carica ed è rieleg-
gibile. L'assemblea può stabilire una durata inferiore.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più con-
siglieri si provvede a norma di Legge.";

2) - di delegare al Presidente tutti i necessari poteri

per l'esecuzione della presente delibera, compresa la facoltà
di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tut-
te quelle modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmen-
te richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Im-
prese.

Il Presidente dà atto che dopo votazione palese, per alzata
di mano, la presente proposta di delibera

VIENE APPROVATA

con il voto favorevole di cinque soci (Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, Sviluppum-
bria Spa, Confindustria Umbria Spa, ANCE Perugia, Confcommer-
cio Umbria), portatori complessivamente di 36.382 azioni, pa-
ri all'81,24% dell'intero capitale e con l'astensione del So-
cio Comune di Assisi.

Il testo di statuto, integrato della modifica sopra deliberata, omessane la lettura per espressa dispensa del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola e non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,35.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il comparente è munito del seguente documento di riconoscimento:

- carta d'identità n. 4588518AA rilasciata dal Comune di Perugia il 31 dicembre 2015.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su undici pagine intere e parte della dodicesima di tre fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore 11,35 (undici e trentacinque).

F.TO: ERNESTO CESARETTI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

Assemblea straordinaria del 06 giugno 2019

Presenze:

Consiglio d'Amministrazione

- Ernesto Cesaretti
- Giorgio Mencaroni
- Mauro Agostini
- Laura Tulli
- Alessandra Granaroli

Firma _____
Firma _____
Firma _____
Firma _____
Firma _____

Collegio Sindacale:

- Anna Maria Serrentino
- Marchiandi Fabio
- Paiano Sandro Angelo

Firma _____
Firma _____
Firma _____



	S T A T U T O	Addego B'
	DELLA "SOCIETA' PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE	Rep. 80.102
	DELL'AEROPORTO REGIONALE UMBRO DI S. EGIDIO S.P.A."	Rec. 25.185
	ed in forma abbreviata "S.A.S.E. S.P.A."	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società per azioni denominata "SOCIETA' PER	
	IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DELL'AEROPORTO REGIONALE UMBRO	
	DI S. EGIDIO S.P.A." ed in forma abbreviata "S.A.S.E. S.P.A."	
	ART. 2 SEDE	
	La Società ha sede in Perugia .	
	ART. 3	
	Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società	
	sarà quello risultante dal Libro dei Soci.	
	ART. 4	
	La durata della Società è fissata dalla data della sua legale	
	costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere proroga-	
	ta una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.	
	OGGETTO SOCIALE	
	ART. 5	
	La Società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la	
	realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e	
	l'uso di impianti e di infrastrutture per l'esercizio del-	
	l'attività aeroportuale, nonché l'espletamento, a carattere	
	non prevalente, di attività connesse o collegate.	
	1	

ART. 6

In particolare la Società ha per oggetto:

a) - di provvedere, anche mediante sollecitazione dei necessari interventi di apparati statali, al potenziamento delle strutture dell'Aeroporto di S. Egidio ed alla sua piena attivazione mediante apertura al traffico commerciale; a tal fine potrà promuovere e curare l'elaborazione e l'esecuzione di progetti e studi tecnici, di piani economico-finanziari e realizzare i relativi interventi;

b) - di provvedere, anche sulla base di eventuale concessione, alla gestione e manutenzione dell'Aeroporto e della relativa aerostazione;

c) - di provvedere ai contratti ed alle intese con gli organi ministeriali e gli altri organi ed Enti Pubblici, che si renderanno necessari;

d) - di provvedere alla ricerca ed alla stipulazione di intese e contratti con le Compagnie aeree e ogni altro vettore, per l'instaurazione e lo svolgimento di collegamenti aerei regolari e charter, per persone, merci e posta con scalo all'Aeroporto di S. Egidio, nonchè di compiere ogni altra attività idonea a tali fini;

e) - di gestire il servizio di assistenza a terra dei velivoli in sosta nell'Aeroporto di S. Egidio ed inoltre gli altri servizi anche di carattere puramente commerciale connessi direttamente con il trasporto aereo.

La società potrà altresì effettuare tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, utili anche indirettamente al conseguimento dell'oggetto sociale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società S.A.S.E. S.P.A. si impegna, ai sensi del punto 7 della Direttiva Ministeriale n. 135/T del 12.9.07, a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi.

CAPITALE SOCIALE

ART. 7

Il capitale è di euro 1.182.771,85 (unmilione centottantadue-mila settecentosettantuno virgola ottantacinque) diviso in n. 44.785 (quarantaquattromila settecentottantacinque) azioni di nominali euro 26,41 (ventisei virgola quarantuno) ciascuna e potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni privilegiate aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto di opzione agli azionisti salva diversa deliberazione assembleare ai sensi dell'Art. 2441 C.C.

E' data facoltà di delegare all'Organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2443 C.C. .

L'ingresso di altri enti locali nella società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

Il capitale della società non potrà comunque essere inferiore agli importi minimi stabiliti dall'Art. 3 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997 n. 521 ed eventuali sue future modifiche.

La misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici non potrà in ogni caso essere complessivamente inferiore al 20% (venti per cento).

In caso di collocazione di azioni sul mercato una quota del 5% (cinque per cento) dovrà essere riservata all'azionariato diffuso.

ART. 8

Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, è riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessioni di azioni o di diritti di opzione per aumenti di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Organo amministrativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione. Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo amministrativo. Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il Socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato salvo quanto indicato al successivo Art. 9.

ART. 9

A - In ogni caso la cessione di azioni e la costituzione di diritti reali sulle stesse, se ed in quanto idonee a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene, ed in genere il compimento di ogni altro atto produttivo di tale effetto, sono sottoposti al preventivo motivato gradimento dell'ente o degli enti pubblici partecipanti. In caso di pluralità di enti pubblici è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico. Sulla richiesta di gradimento presentata dall'azionista per il tramite dell'Organo amministrativo della società, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorsi i sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. La motivazione dovrà in ogni caso riferirsi a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

B - La cessione a privati delle quote di maggioranza è altresì subordinata, ricorrendone i presupposti, a quanto previsto dall'Art. 2, comma 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 n. 521 ed eventuali sue future modifiche.

Il presente articolo potrà essere modificato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rap-

presentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 10

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Il possesso di esse importa piena adesione allo Statuto sociale ed alle deliberazioni assembleari.

ART. 11

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni al portatore o nominative.

ART. 12 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ART. 13 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

ART. 14 - RECESSO

Il recesso è disciplinato dalla vigente normativa quanto alle ipotesi in cui tale diritto compete ai soci, alla procedura per il suo esercizio, alla determinazione del valore dell'azione ed al procedimento di liquidazione.

ASSEMBLEA

ART. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da ciascun consigliere almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del

capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione;

- la data e l'ora di riunione dell'assemblea in prima ed in seconda convocazione;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata a.r., con posta elettronica certificata, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

ART. 18 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

L'assemblea totalitaria è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 2366, quarto comma c.c.

ART. 19 - ASSEMBLEE: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

Le assemblee ordinaria e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze previste per legge e dal presente statuto.

ART. 20 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE

ED A VOTARE

Sono legittimati a partecipare e votare in assemblea i soci regolarmente iscritti a libro soci.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta, anche da un socio, purchè quest'ultimo non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società e comunque nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2372 c.c.

Gli Enti e le Società legalmente costituite saranno rappresentati in assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, ovvero da loro mandatari muniti di semplice delega scritta.

ART. 21 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.

VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

ART. 22 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea potrà svolgersi anche in luoghi diversi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ART. 23 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 24

La gestione della società spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica, al Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ovvero ad un Amministratore Unico.

Gli amministratori sono scelti tra persone che si trovino nella condizione e siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e non possono essere dipendenti delle amministrazioni socie.

In ogni caso, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la

sostituzione di alcuno dei suoi membri, da qualunque causa dipenda, dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Tale criterio si applica per almeno tre mandati consecutivi. Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

ART. 25

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. L'assemblea può stabilire una durata inferiore.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede a norma di Legge.

ART. 26

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri un Presidente.

L'Organo amministrativo ove costituito in forma collegiale può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad un solo consigliere di amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

Al Consigliere investito di particolari incarichi spetta una remunerazione stabilita dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni momento revocare o sostituire il consigliere delegato e modificare l'am-

piezza dei poteri ad esso conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un direttore generale della società determinando i poteri e le competenze.

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e allorchè ne sia fatta richiesta da almeno due dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

In deroga a quanto previsto al comma precedente le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche con la partecipazione degli aventi diritto in luoghi diversi, purchè sia assicurata, per teleconferenza, audio/videoconferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a tutti gli aventi diritto:

- la possibilità di identificazione reciproca;
- la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno, con possibilità di esame contestuale;
- la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio si considereranno, ove svolte in tal modo, tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

La verbalizzazione verrà effettuata dal Presidente con l'ausilio di un segretario.

ART. 28

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, telegramma o telefax, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco Effettivo.

ART. 29

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede l'effettiva presenza, o la partecipazione anche per tele/audio/videoconferenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 30

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

L'assemblea ordinaria determina il compenso degli Amministratori o dell'Amministratore Unico ai quali spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

ART. 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza legale della Società, sia di fronte a terzi che in giudizio.

ART. 32

Al Consigliere investito di particolari incarichi spetta una remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonchè di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 33

Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare dal Registro dei Verbali.

Per la redazione del verbale il Presidente nomina un segretario.

Le deliberazioni sono convalidate con le firme del Presidente e del Segretario.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico le determinazioni risultano da processi verbali che, trascritti sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore e da un Segretario all'uopo incaricato.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 34

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e due sindaci supplenti.

Dei sindaci effettivi uno viene nominato dal Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti ed uno dal Ministero dell'Economia e Finanze.

I sindaci sono scelti tra persone che si trovino nella condizione e siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche tempo per tempo vigente.

In ogni caso, la nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Tali criteri si applicano per almeno tre mandati consecutivi.

Il tutto ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Il Collegio Sindacale è presieduto dal sindaco nominato su designazione del Ministero dell'Economia e Finanze.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo e ultimo esercizio dell'incarico.

L'emolumento dei sindaci è stabilito dall'assemblea ordinaria.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ove lo stesso non sia stato demandato ad una società di revisione o ad un revisore iscritti nel Registro istituito presso

il Ministero di Giustizia.

In tale ultimo caso l'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonchè di corrispondere trattamenti di fine mandato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

BILANCIO ED UTILI

ART. 35

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite.

I risultanti dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'Art. 5, comma primo, ultima parte, del presente statuto vengono separatamente evidenziati ed illustra-

ti, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Copia del Bilancio e del Conto dei Profitti e delle Perdite, corredata dalle relazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea, sarà inviata non appena pubblicata ai sensi dell'Art. 2435 del Codice Civile a tutti gli Enti Soci.

ART. 36

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

a) - il 5% al fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale;

b) - il 95%, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, al capitale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ART. 38

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni di Legge.

F.TO: ERNESTO CESARETTI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.